



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**- PARTE GENERALE -**

**TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA  
SERVIZI E MANAGEMENT S.r.l.**

**- TIL S.r.l. -**

*Sede e Direzione Generale: Viale Trento Trieste, 13 – Reggio Emilia  
Capitale Sociale Interamente versato Euro 2.200.000,00  
Iscritta alla C.C.I.A.A di Reggio Emilia n° Rea 225524  
Registro Imprese – Codice Fiscale e Partita IVA 01808020356  
Soggetta a Direzione e Coordinamento art. 2497 bis c.c.: Consorzio ACT  
Sito internet: [www.til.it](http://www.til.it)  
Indirizzo Pec: [til@pec.til.it](mailto:til@pec.til.it)*

*Versione 7.0 redatta dall'Odv in data 31/12/2024  
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/01/2025*



## Sommario

<b>1.</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 .....</b>	<b>4</b>
1.1	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	4
1.2	GLI AUTORI DEL REATO-PRESUPPOSTO.....	4
1.3	FATTISPECIE DI REATI-PRESUPPOSTO.....	5
1.4	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	12
1.5	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	14
1.6	L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ENTE.....	15
1.7	LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA .....	15
<b>2</b>	<b>GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE DI TIL S.r.l.....</b>	<b>16</b>
2.1	MODELLO DI GOVERNANCE .....	16
2.2	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TIL s.r.l.....	17
2.3	IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI TIL S.R.L. ....	17
<b>3</b>	<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TIL S.r.l.....</b>	<b>18</b>
3.1	PREMESSA .....	18
3.2	DESTINATARI.....	19
3.3	FINALITÀ E PRINCIPI DEL MODELLO.....	19
3.4	ESTENSIONE DEL MODELLO.....	21
3.5	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	22
3.6	METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO .....	23
<b>4.</b>	<b>ORGANISMI DI CONTROLLO .....</b>	<b>24</b>
4.1	IL DECRETO 231/01 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	24
4.2	DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA .....	25
4.3	POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	26
4.4	LEGGE 190/2012 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC) .....	27
4.5	COMPITI .....	27



4.6	RESPONSABILITÀ .....	27
4.7	DECRETO 33/2013 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA .....	27
4.8	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE .....	28
4.9	COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA .....	29
4.10	RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.....	29
4.11	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO .....	29
4.12	REPORTING DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO.....	30
4.13	IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI.....	31
<b>5</b>	<b>SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>31</b>
5.1	SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.....	31
5.2	SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E PER I SINDACI .....	33
5.3	MISURE NEI CONFORNTI DEI SOGGETTI ESTERNI (lavoratori autonomi, parasubordinati, fornitori, ecc.) .....	33
<b>6</b>	<b>FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>33</b>
<b>7</b>	<b>AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>34</b>
<b>8</b>	<b>WHISTLEBLOWING .....</b>	<b>35</b>



## - PARTE GENERALE -

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

#### 1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "**D. Lgs. 231/2001**" o, anche solo il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti. Tale forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "*soggetti apicali*"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "*soggetti sottoposti*").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è riconducibile ad una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà.

#### 1.2 GLI AUTORI DEL REATO-PRESUPPOSTO

Come anticipato, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (i c.d. "reati-presupposto"):

- **dai soggetti in posizione apicale** (o apici), vale a dire da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (art. 5, comma 1, lett. a, D. Lgs 231/2001);
- **dai soggetti sottoposti all'altrui direzione** (o sottoposti), cioè da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" apicali (art. 5, comma 1, lett. b, D. Lgs 231/2001)

È opportuno evidenziare che, per espressa previsione legislativa, la società non risponde o non può essere condannata nel caso in cui:

- gli apicali/sottoposti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs 231/2001);
- l'ente stesso, volontariamente, impedisca il compimento dell'azione criminale o la realizzazione dell'evento di reato che l'apicale/sottoposto stava tentando di commettere (art. 26, comma 2, D. Lgs 231/2001);
- il reato-presupposto è estinto per prescrizione (artt. 60 e 67, D. Lgs 231/2001);



- la sanzione amministrativa stessa si è ormai prescritta (artt. 22 e 67, D. Lgs 231/2001).

### 1.3 FATTISPECIE DI REATI-PRESUPPOSTO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24) modificato dalla Legge 161/2017, dal D.Lgs. 75/2020 e dalla Legge 137/2023:
  - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
  - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
  - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);
- Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati, introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 e modificati dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019, Legge n. 90/2024 (art. 24 *bis*):
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)
  - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.);
  - Falsità nei documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
  - Reati connessi alla violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21/09/2019).
- Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*), introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 e



modificati dalla L. 69/2015:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
  - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- Reati contro la Pubblica Amministrazione modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 3/2019, dal D.Lgs. 75/2020 e dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024 (art. 25):
- Peculato (art. 314 c.p., limitatamente al primo comma);
  - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.)
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
  - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Peculato, concussione, induzione indebita a fare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 bis):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);



- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis I):
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
- Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D. Lgs. 19/2023 (art. 25 ter):
  - False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635 – terzo comma c.c.);
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
  - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D. Lgs. 19/2023).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):
  - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
  - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
  - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
  - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
  - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
  - Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302



- c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Terrorismo internazionale (Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 – art. 2).
  
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1).
  
- Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 (art. 25 quinquies):
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
  - tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
  
- Abusi di mercato, altre fattispecie in materia di abusi di mercato, introdotti dal Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005, dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 (art. 25 sexies):
  - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
  
- Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
  
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018):
  - Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);
  - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).
  
- Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela



dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.).
  
- Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195 del 18 novembre 2021 (art. 25 octies):
  - Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
  - Autoreciclaggio (art. 648 ter c.p.).
  
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021, modificato dalla L. n. 137/2023 (art. 25-octies 1):
  - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
  - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
  - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
  
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 e modificati dalla Legge n. 93 del 14 Luglio 2023 e dalla L. 166/2024 (art. 25 novies):
  - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
  - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
  - Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 1):
    - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
    - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);



- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- fissazione abusiva su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis);
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 2):
  - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. c);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere,



- via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* Legge 633/41);
- Obbligo di segnalazione e notifica di condotte penalmente rilevanti tentate o compiute previste dalla legge sul diritto d'autore (art. 174 *sexies* Legge 633/41).
  
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*).
  
- Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 121/2011 modificati dalla Legge 68/2015, dal D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020 e dalla Legge n. 137/2023 (art. 25 *undecies*):
  - Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
  - Disastro ambientale (art. 452 *quarter* c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
  - Delitti associativi aggravati in materia ambientale (art. 452 *octies* c.p.);
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
  - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
  - Abbandono di rifiuti (art. 255 D.Lg. 152/2006);
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
  - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
  - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
  - Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006);
  - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
  - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.;
  - omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
  - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 *bis* Legge n. 150/1992);
  - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per



- la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, sesto comma, Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
  
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, dalla Legge n. 50/2023 (art. 25 duodecies):
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998);
  - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis D.Lgs. n. 286/1998).
  
- Razzismo e xenofobia, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Art. 25-terdecies).
  
- Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 75/2020 (Art.25-quaterdecies).
  
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies) introdotti dal D.L. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020 di recepimento della Direttiva Europea n. 1371/2017 (PIF)
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
  - Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, del D. Lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, del D. Lgs. 74/2000);
  - Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, del D. Lgs. 74/2000).
  
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) introdotto dal D.Lgs. 75/2020 di recepimento della Direttiva Europea n. 1371/2017 (PIF) e modificato dal D.Lgs. 141/2024
  
- Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies) introdotti da L.n.22 del 09 Marzo 2022
  
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, (Art. 25-duodevicies) introdotti dalla L.n.22 del 09 Marzo 2022
  
- Delitti tentati (art. 26).

#### 1.4 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il D. Lgs 231/2001 adotta un impianto sanzionatorio fondato sull'irrogazione di **sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del prezzo o del profitto del reato e pubblicazione della sentenza.**

**Le sanzioni pecuniarie** sono decise dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero



non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37 (D.Lgs. 231/2001 art. 10) per quota.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determinerà:

- sia il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- sia l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione pecuniaria può essere aumentata nel caso in cui un ente sia ritenuto responsabile della commissione di una pluralità di reati (ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 231/2001). La sanzione pecuniaria può essere ridotta quando (D.Lgs. 231/2001, art. 12):

- l'apicale/sottoposto abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o nullo;
- il danno provocato sia di particolare tenuità;
- prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- sempre prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire ulteriori simili reati.

La sanzione pecuniaria può, inoltre, essere ridotta quando il reato-presupposto non si realizzi ma rimanga nella forma del tentativo (D.Lgs. 231/2001, art. 26).

**Le sanzioni interdittive** hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito (D.Lgs. 231/2001, art. 13), e si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni (D.Lgs. 231/2001, art. 14):

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse sono:

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (anche limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- infine, l'interdizione dall'esercizio dell'attività (che comporta la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali a tale attività), quando l'applicazione delle altre sanzioni risulti inadeguata.

Il giudice determina il tipo e la durata – da 3 mesi a 2 anni – delle sanzioni interdittive, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare congiuntamente più di una sanzione.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicati, nei casi più gravi, in via definitiva.

Nel caso in cui l'irrogazione della sanzione interdittiva comporti l'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, ovvero gravi conseguenze occupazionali, il giudice può nominare un Commissario che prosegua l'attività dell'ente (art. 15, D. Lgs 231/2001).

Anche le sanzioni interdittive possono essere ridotte nei casi di delitto tentato (D.Lgs. 231/2001, art.



26) e addirittura non applicate nelle ipotesi di riduzione della pena pecuniaria per reato commesso nel prevalente interesse del reo o di terzi con vantaggio minimo o nullo dell'ente o per danno cagionato di particolare tenuità (D.Lgs. 231/2001, art. 12 comma 1 e 13 comma 3).

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente e vi sia il fondato pericolo che vengano commessi illeciti simili, il giudice può applicare una sanzione interdittiva, prima della pronuncia della sentenza di condanna, quale misura cautelare (art. da 45 a 52, D. Lgs 231/2001).

La norma prevede, inoltre, che le sanzioni interdittive non si applichino qualora, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, è stato risarcito il danno e sono state riparate le conseguenze del reato, sono stati adottati e attuati modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ed è stato messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (D.Lgs. 231/2001 art. 17).

## 1.5 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del D. Lgs 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente, idoneo ad escludere la "colpa organizzativa", ad appositi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente.

Nel caso di reato commesso da un soggetto **apicale**, quindi, la società non risponde se prova che (D.Lgs. 231/2001, art. 6 comma 1):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti **sottoposti** all'altrui direzione o vigilanza - c.d. sottoposti -, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tuttavia, tale inosservanza è esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, detto Modello, contribuendo così ad individuare ed eliminare efficacemente ogni situazione di rischio (D.Lgs. 231/2001, art. 7 commi 1 e 2).

**Il Modello**, tenuto conto della estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, deve (D.Lgs. 231/2001, art. 6 comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia, la semplice adozione del Modello non è sufficiente per discriminare l'operato degli enti. Questi ultimi, infatti, devono anche predisporre adeguate misure che rendano efficace l'attuazione del Modello medesimo e che richiedono (D.Lgs. 231/2001, art. 7 comma 4):

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività ovvero modifiche legislative;



- un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **1.6 L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ENTE**

Per il procedimento relativo ai reati presupposto si osservano, oltre alle specifiche norme dettate dal D.Lgs 231/2001, le disposizioni del Codice di Procedura Penale e del D. Lgs 271/1989 (D.Lgs. 231/2001, art. 34).

Quindi, la responsabilità dell'ente, pur essendo una responsabilità di tipo amministrativo, viene accertata nell'ambito di un procedimento penale e, precisamente, dallo stesso giudice chiamato a decidere sul reato presupposto commesso dal soggetto apicale o dal sottoposto (artt. 36 e 38, D. Lgs 231/2001).

Tuttavia, ex art. 37 del D. Lgs 231/2001, non si può procedere all'accertamento del reato quando l'azione penale nei confronti dell'apicale/sottoposto, autore del reato, non può essere iniziata o proseguita per mancanza della querela, dell'istanza di procedimento, della richiesta di procedimento o dell'autorizzazione a procedere (vale a dire delle condizioni di procedibilità di cui agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell'ente è sostanzialmente di carattere colposo. Pertanto, il giudice penale sarà chiamato a svolgere:

- una verifica sulla sussistenza del reato-presupposto;
- un'indagine circa la reale responsabilità/colpa della società, che accerti altresì l'efficace adozione e attuazione di misure volte alla prevenzione del reato;
- un sindacato di idoneità su tali misure e sui Modelli organizzativi adottati, vale a dire sulla loro capacità di azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi per cause indipendenti (cd. valutazione di idoneità ex-ante, o secondo il criterio della "prognosi postuma").

## **1.7 LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida per la redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte dalle principali associazioni di categoria, tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria aggiornate a giugno 2021, prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- *nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non con intenzionalità;*
- *nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.*

Di seguito si elencano, con distinto riferimento ai reati dolosi e colposi, le componenti di un sistema di controllo preventivo (cd. protocolli), che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello stesso.

### **A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi:**

- *adozione di un Codice Etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati;*
- *sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto*



attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;

- procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

**B) Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente:**

- adozione di un Codice Etico o di comportamento;
- struttura organizzativa;
- formazione ed addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio.

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

## **2 GOVERNANCE ED ORGANIZZAZIONE DI TIL S.r.l.**

### **2.1 MODELLO DI GOVERNANCE**

La struttura di governance di TIL s.r.l. è così rappresentata:

- Consiglio d'Amministrazione
- Amministratore Delegato/Direttore Generale
- Collegio Sindacale e altri organi di controllo

L'assetto organizzativo, gestionale e di controllo (governance organizzativa) costituisce l'impatto generale sul quale si innestano le regole proprie del Modello e le azioni degli Organismi di Controllo, la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

L'amministrazione della società è attualmente affidata a un CdA composto da tre componenti, a cui sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società.

Ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete inoltre all'Amministratore Delegato curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza che il concreto funzionamento.

Ciò premesso:


- Il CdA, anche attraverso il Direttore Generale, adempie il suo dovere di curare l'adeguatezza organizzativa attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle mansioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite. Gli obiettivi di efficacia aziendale (redditività e sviluppo) sono realizzati dalla società TIL attraverso la massima valorizzazione delle risorse umane ed economiche in un ambiente operativo basato sull'assunzione ponderata dei rischi d'impresa, sulla responsabilità del management nella gestione dei processi di core business, sul controllo interno, sulla trasparenza informativa e sulla conformità a norme e regolamenti;



- il Collegio sindacale, l'OdV ed il RPCT, oltre al monitoraggio del rispetto della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione attuato mediante verifiche di conformità a norme, regolamenti e procedure, vigilano sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento.

## 2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TIL s.r.l.

La struttura organizzativa di vertice, a seguito dell'aggiornamento ed entrata in vigore a far data dal 27/08/2024 del nuovo Organigramma aziendale e relativo Funzionigramma, viene qui di seguito articolata:



## 2.3 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI TIL S.R.L.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di TIL S.r.l. si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:



- il Codice Etico;
- i Protocolli specificatamente definiti;
- il sistema di deleghe e procure;
- i sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business;
- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli sui principali processi aziendali.

L'attuale sistema di controllo interno di TIL S.r.l., inteso come processo attuato al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una sana e corretta conduzione delle attività societarie, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili, garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono inoltre i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno gestisce un intero processo in autonomia (cosiddetta «segregazione dei compiti»);
- il sistema di controllo interno è in grado di documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

### **3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TIL S.r.l.**

#### **3.1 PREMESSA**

TIL S.r.l., società a responsabilità limitata partecipata dal solo Consorzio ACT di Reggio Emilia (100%), nasce nel Novembre 1998 con lo scopo di integrare servizi di mobilità collettiva di persone, sia a carattere pubblico (TPL) sia a carattere commerciale (NCC turistico).

TIL S.r.l. nel corso del tempo si è sviluppata abbracciando una molteplicità di attività che attengono principalmente alla mobilità delle persone, sia di carattere collettivo che individuale.

Nel corso dell'ultimo esercizio TIL S.r.l. ha erogato le seguenti tipologie di servizi:

- TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI SU GOMMA
  - a) Scolastico (alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie);
  - b) Disabili (persone completamente prive o con ridotta capacità motoria ovvero affette da patologie invalidanti che non permettono un'autonoma fruizione del servizio di trasporto pubblico);
  - c) A chiamata (aladino, telebus);
  - d) Urbano ed Extraurbano di linea
- TRASPORTO DI PASSEGGERI SU GOMMA A CARATTERE COMMERCIALE
  - a) Noleggio turistico di autobus con conducente;
  - b) Granturismo (linee estive per le località della Riviera Romagnola)
- ALTRI SERVIZI CORRELATI ALLA MOBILITA'
  - a) Noleggio senza conducente di autoveicoli elettrici (econoleggio);
  - b) Noleggio senza conducente di autoveicoli tradizionali endotermici (car sharing);
  - c) Sosta (gestione parcheggi a pagamento a raso ed in struttura);
  - d) Permessi ZTL (gestione del rilascio permessi per l'accesso alla ZTL del Comune di Reggio Emilia)
  - e) Bike Sharing (gestione del servizio di noleggio biciclette del Comune di Reggio Emilia).



Dopo aver preliminarmente verificato l'assoggettabilità di TIL S.r.l. al Decreto, la società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/07/2015, il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "**Modello**"), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l'adozione del Modello, la società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della società;
- consentire, grazie ad un sistema strutturato di protocolli e procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

### 3.2 DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Presidente del CdA, per i Consiglieri, per l'Amministratore Delegato, per il Direttore Generale, per i responsabili di funzione e per tutti coloro che rivestono, in TIL S.r.l., funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti, per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali (di seguito i "**Destinatari**").

I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati a tutti coloro che operano a diverso titolo ed ai vari livelli di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi aziendali, inclusi tutti i soggetti terzi che in ragione di incarichi, procure, contratti o altri accordi pongono in essere attività che coinvolgono responsabilità di TIL S.r.l., nonché tutti i soggetti terzi con cui la società entra in relazione.

In particolare, sono destinatari del Modello:

- tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società;
- tutti coloro che intrattengono con la società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), ivi compresi coloro che sono distaccati per lo svolgimento dell'attività;
- tutti coloro che collaborano con la società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.).

Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della società.

L'insieme dei Destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e procedure negli strumenti di attuazione del Modello.

Il Modello viene comunicato ai Destinatari, con le modalità stabilite al successivo capitolo 7 "Formazione e Comunicazione del Modello".

### 3.3 FINALITÀ E PRINCIPI DEL MODELLO

TIL S.r.l. ha elaborato ed adottato il presente Modello di organizzazione e controllo nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla legge, possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto della società sull'importanza di



conformarsi non solo a quanto imposto dalla normativa applicabile, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira la società al fine di svolgere la propria attività ai massimi livelli di legittimità, correttezza e trasparenza.

Mediante l'adozione del presente Modello, TIL s.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che la società condanna i comportamenti illeciti in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici della società;
- adeguare il proprio sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai requisiti definiti dalla legge e/o consolidati dalla giurisprudenza ai fini dell'efficacia esimente del Modello stesso;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare, ed evidenziare i potenziali effetti negativi anche indiretti su tutti i portatori di interesse;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio indesiderati ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Mediante le attività di Formazione e Comunicazione descritte al successivo capitolo 6, la società intende inoltre rendere consapevoli tutti i destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, nonché del fatto che alla violazione dello stesso conseguono le relative sanzioni disciplinari.

Più in generale, nella definizione del proprio Modello, la società si è basata anche sui principi espressi da Confindustria nelle proprie "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001", aggiornate da ultimo a giugno 2021.

Per l'identificazione dei controlli da includere nel proprio Modello ex D. Lgs 231/2001 la società ha in particolare tenuto in specifica considerazione i principi generali evidenziati dalle Linee Guida di Confindustria in materia di controllo:

- *"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua" (principio di tracciabilità)*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

- *"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo" (principio di segregazione dei compiti)*

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.
- *"I controlli devono essere documentati" (principio di documentazione delle attività di controllo)*

Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di



supervisione.

In tale ottica il presente Modello 231 trova un'applicazione più ampia del D.Lgs. 231/2001 ed è esteso anche alla prevenzione dei reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012 e agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Il Modello introduce anche le figure deputate alla gestione e al controllo di quanto previsto dalle disposizioni normative, che in aggiunta all'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01, sono identificabili nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

### **3.4 ESTENSIONE DEL MODELLO**

#### **• LEGGE 190/2012**

La Legge n. 190/2012 (o legge anticorruzione) ha innovato profondamente l'approccio al tema della corruzione, affrontandolo, oltre che dal punto di vista penalistico, anche da un punto di vista amministrativo e comportamentale, promuovendo i comportamenti rispettosi dell'etica pubblica e della trasparenza.

Tale normativa vuole avere lo scopo di favorire la realizzazione e l'applicazione di un sistema strutturato di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'Azienda.

L'applicazione della L. 190/12 nelle società partecipate da enti pubblici e negli enti di diritto privato prevede l'introduzione di specifiche prescrizioni finalizzate all'individuazione e alla prevenzione dei rischi derivanti da fenomeni corruttivi.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso in cui sia già adottato un modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n. 231 del 2001, l'applicazione della Legge 190/12 può fare perno su tale modello, ma dovrà prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione a tutti quei reati considerati nella L. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo.

La normativa prevede la redazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il cui contenuto minimo può essere ricondotto a quanto previsto anche nell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, con l'ulteriore previsione dei seguenti punti:

- previsione delle modalità di gestione delle risorse umane (oltre a quelle finanziarie);
- previsione esplicita della necessità del Codice di comportamento;
- previsione della necessità di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione.

#### **• D.LGS. 33/2013**

Il D. Lgs. n. 33/2013, in attuazione ai commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, interviene sui temi del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tale decreto introduce la trasparenza come strumento per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ogni amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione



di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

### 3.5 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

- **Documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001**

Il presente documento si compone di una “Parte Generale” e di una “Parte Speciale” articolata per sezioni omogenee di categorie di reati presupposto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello:

- il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento della società;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Sistema Disciplinare;
- gli Strumenti di attuazione del Modello.

La **Parte Generale** include i seguenti principali elementi:

- discussione del quadro normativo di riferimento (D. Lgs 231/2001, principali norme collegate, giurisprudenza di rilievo) (cap. 1);
- descrizione del sistema di governance e dell'assetto organizzativo di TIL S.r.l. (cap. 2);
- descrizione del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TIL S.r.l. ex D. Lgs 231/2001 (cap. 3);
- descrizione dei compiti e delle responsabilità, della composizione e delle principali modalità operative dell'Organismo di Vigilanza (cap.4);
- descrizione del sistema sanzionatorio (cap. 5);
- descrizione del piano di Formazione e Comunicazione previsto per la diffusione e l'applicazione del Modello (cap. 6);
- descrizione delle modalità previste per l'aggiornamento ed adeguamento periodico e tempestivo del Modello (cap. 7).

La **Parte Speciale** del documento descrittivo del Modello include una sezione relativa ai processi strumentali unitamente a più sezioni riferite a diverse categorie di reati presupposto, riportanti ciascuna i seguenti principali elementi:

- elencazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti (i c.d. reati presupposto della sezione);
- elencazione dei processi ed attività “sensibili” ossia le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati presupposto della sezione;
- la descrizione, per ciascun processo/attività sensibile, dei protocolli di controllo che la società adotta per la prevenzione dei reati presupposto.

- **Organismo di Vigilanza**

Contestualmente all'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha istituito e nominato l'Organismo di Vigilanza, i cui compiti, poteri, e flussi informativi sono definiti al capitolo 4 della Parte Generale del presente Modello.

- **Sistema Disciplinare**

Il Modello include un Sistema Disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello stesso; tale Sistema Disciplinare è descritto al successivo capitolo 5, che illustra le sanzioni in capo al personale, agli organi societari ed agli altri soggetti destinatari del Modello, e rimanda per gli aspetti applicabili al Sistema Disciplinare previsto dai contratti di lavoro e dai codici e regolamenti aziendali.



- **Codice Etico e Modello**

TIL S.r.l., determinata a improntare lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legalità, ha adottato inoltre un proprio Codice Etico (di seguito, il “**Codice Etico**”), che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che la società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte dei propri organi sociali, dipendenti e di tutti coloro che con esso intrattengano rapporti commerciali.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi enunciati nel Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/01, dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività di tali normative.

Il Codice Etico di TIL S.r.l., pur costituendo un documento con una sua valenza autonoma, affermando principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti, acquisisce rilevanza anche ai fini del Modello e ne diventa un elemento complementare.

- **Procedure e norme interne**

Come già ricordato tutte le procedure e le norme interne della società tempo per tempo in vigore debbono intendersi come componente integrante del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TIL stessa; infatti, poiché all’integrale rispetto di tali procedure sono chiamati tutti i dipendenti cui le stesse risultino applicabili, le stesse procedure costituiscono a tutti gli effetti uno degli strumenti che la società utilizza anche al fine di assicurare il rispetto dei principi alla cui realizzazione sono volte le norme introdotte dal D. Lgs 231/2001 unitamente alla legislazione correlata.

### **3.6 METODOLOGIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO**

In coerenza metodologica con quanto richiesto dalla legge e con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria, ai fini dell’aggiornamento del proprio Modello 231 la società svolge le seguenti principali attività:

- identificazione delle attività aziendali cosiddette sensibili, mediante esame del modello dei processi; l’analisi è stata diretta all’identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento delle attività nelle quali possa ancorché ipoteticamente configurarsi il rischio di condotte illecite che possano realizzare o sfociare nella commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- identificazione e valutazione dei presidi di controllo già in essere e delle eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento, mediante esame dei controlli interni in essere;
- definizione dei protocolli di controllo idonei a prevenire la commissione di reati presupposto;
- disegno ed implementazione delle azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all’adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità assegnate;
- definizione delle modalità di diffusione del Modello e di coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle relative procedure e regole comportamentali;
- previsione/ revisione delle modalità di verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché di aggiornamento periodico del Modello.

Più specificatamente, i principi adottati nella costruzione del Modello in coerenza con i requisiti necessari ai sensi della norma e della giurisprudenza di merito in tema di idoneità ed efficace attuazione del Modello, sono stati in particolare i seguenti:

- è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati presupposto per i quali è stata valutato esservi, ancorché in via ipotetica o remota, un pericolo di commissione; in particolare:
  - sono stati individuati i processi e le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati, accompagnati da una valutazione del rischio (analisi preliminare e risk assessment);



- i protocolli di controllo sono stati definiti in modo tale da assicurare ragionevolmente che i reati presupposto non possano essere commessi se non eludendo gli stessi protocolli di controllo in modo fraudolento;
- si è avuto riguardo all'idoneità del Modello in generale, e dei protocolli di controllo nello specifico, rispetto all'obiettivo di prevenire reati della stessa specie dei reati presupposto;
- sono state poste in essere le azioni necessarie all'efficace attuazione del Modello;
- è stato affidato ad un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento; in particolare:
  - sono stati definiti i compiti e le responsabilità concernenti la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura dell'aggiornamento dello stesso;
  - sono stati previsti specifici poteri di iniziativa e di controllo, attuabili in autonomia anche grazie ad una apposita previsione di capacità di spesa e di specifici poteri di comando verso alcune funzioni e direzioni aziendali;
  - sono stati definiti criteri e procedure per le attività di vigilanza utili ad assicurare l'efficacia e l'adeguatezza delle stesse;
  - sono stati previsti obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza di carattere generale per tutti i dipendenti e di carattere specifico per talune Direzioni e Funzioni della società;
- sono state riviste le modalità di gestione delle risorse finanziarie e di tutte le risorse che possono costituire supporto e presupposto alla commissione dei reati;
- è stato introdotto un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- sono stati rivisti i processi decisionali della società concernenti la programmazione, la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.
- sono stati introdotti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

## 4. ORGANISMI DI CONTROLLO

### 4.1 IL DECRETO 231/01 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida richiamate precisano che, sebbene il silenzio del Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente. L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, collocato in posizione di staff al Consiglio d'Amministrazione e pertanto svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di TIL S.r.l. istituisce con propria Deliberazione l'Organismo di Vigilanza a struttura monocratica funzionalmente dipendente dal Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall'attività di reporting direttamente al Consiglio d'Amministrazione.



- Professionalità: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di TIL S.r.l..

#### **4.2 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 3 anni e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza sia dipendenti di TIL S.r.l. sia professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con la società che possano integrare ipotesi di conflitto d'interesse.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza automatica dell'Organismo di Vigilanza, fatta salva la facoltà riservata al nominando Consiglio d'Amministrazione di confermare la composizione dell'Organismo medesimo.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera, l'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio d'Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, l'Organismo revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

L'Organismo di Vigilanza può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto di almeno



30 giorni, da comunicarsi al Consiglio d'Amministrazione con raccomandata A.R. o mediante PEC.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

### **4.3 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto e identificati nel Modello;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di commissione del reato;
- segnalare al Consiglio d'Amministrazione l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), per il miglior monitoraggio delle attività identificate a rischio reato nel Modello;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (es. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività individuate a potenziale rischio di commissione del reato;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla società, coordinandosi con il RPCT;
- segnalare al Consiglio d'Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate;
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore Generale, ritenute fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle direzioni;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle funzioni, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello.



Su proposta dall'Organismo di Vigilanza, il Consiglio d'Amministrazione approva la disponibilità di un budget di spesa adeguato in ragione della richiesta, motivata, di spesa presentata.

#### **4.4 LEGGE 190/2012 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)**

L'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le PA e per tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA. Tale previsione è stata poi estesa anche a tutti gli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La scelta del responsabile anticorruzione deve ricadere preferibilmente su dirigenti che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale generale. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile potrà essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee competenze. Tale soggetto non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna o disciplinari. Il soggetto preposto a tale ruolo deve aver dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse evitando, per quanto possibile la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio.

#### **4.5 COMPITI**

Il RPC, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'adozione.

La mancata predisposizione del piano e l'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il RPC deve provvedere anche:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi (es. Risk Assessment) in riferimento alle attività presidiate;
- suggerire soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle diverse aree esposte a rischio reato.

#### **4.6 RESPONSABILITÀ**

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

#### **4.7 DECRETO 33/2013 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**



L'art. 43 del decreto 33/2013 dispone che deve essere nominato il "Responsabile per la Trasparenza" individuabile nel medesimo soggetto nominato "Responsabile per la prevenzione della corruzione".

Il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

TIL S.r.l. ha individuato in un'unica figura il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza (RPCT).

#### **4.8 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Il D. Lgs. n. 33/2013 contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività.

La materia della trasparenza, regolata dal D. Lgs. n. 33/2013, è stata innovata fortemente dal D. Lgs. n. 97/2016 che, in un'ottica di semplificazione, ha anche unificato in un solo strumento il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

Se nella versione originale il D. Lgs. n. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA", ora il baricentro della normativa è a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso che viene assicurato, seppur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, attraverso l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato, nonché attraverso la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione e viene intesa dal legislatore, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, come *"accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

L'attuazione della trasparenza avviene attraverso la pubblicazione sul sito aziendale dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi all'organizzazione ed alle attività di TIL S.r.l.

L'agire trasparente è elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolge direttamente ogni ufficio, al fine di rendere le attività aziendali conoscibili e valutabili anche all'esterno. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere dalla società permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere una importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

In ottemperanza alla normativa, la società ha istituito sul sito web aziendale la pagina "Società Trasparente", organizzata in base alle diverse sottosezioni e contenuti indicati nelle delibere ANAC. I documenti, le informazioni e i dati pubblicati sono oggetto di continua rivisitazione, integrazione e aggiornamento.

La pubblicazione deve avvenire secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'attività di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza deve, dunque, avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679. A tal pro, assumono rilievo i principi di:

- Adeguatezza;
- Pertinenza;
- Limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati);
- Esattezza e aggiornamento dei dati.

Nei documenti destinati alla pubblicazione devono, pertanto, essere omessi dati personali eccedenti e non pertinenti lo scopo della pubblicazione, nonché i dati sensibili e giudiziari, se non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza.



Le modalità e tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento sono state esaminate dal Responsabile della Trasparenza, di concerto con i Responsabili degli uffici interessati, alla luce di quanto sancito dalle delibere ANAC in materia (da ultimo determinazione ANAC n. 1134/2017).

#### **4.9 COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**

TIL S.r.l. ha individuato in un'unica figura il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza (RPCT).

Compiti del Responsabile della Trasparenza sono:

- Controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in vigore, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- Segnalare all'Amministratore Delegato e/o al CdA i casi di inadempimento o di adempimento parziale agli obblighi di pubblicazione.

#### **4.10 RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**

La responsabilità in caso di inadempimenti è disciplinata dagli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 33/2013. In particolare nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

#### **4.11 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO**

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, rientra anche l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti degli Organismi di controllo da parte delle funzioni, dirette a consentire agli Organismi lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza. Tali flussi informativi sono specificatamente declinati nel Regolamento dell'OdV e nel PTPCT.

A tale proposito, in linea generale, devono essere comunicate agli Organismi di Controllo le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dagli Organismi di Controllo e da questi ultimi formalmente richiesti alle singole funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dagli Organismi medesimi;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni delle normative e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti degli Organismi (c.d. segnalazioni).

Infine, i destinatari sono tenuti a segnalare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e/o violazioni del Modello, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di mala gestione di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine, è istituito da TIL S.r.l. un canale di comunicazione per la consultazione degli Organismi di controllo che consiste in un indirizzo di posta elettronica dedicato, reso noto al personale. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

- Organismo di Vigilanza: [odv@til.it](mailto:odv@til.it)
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:



[responsabileanticorruzione-trasparenza@til.it](mailto:responsabileanticorruzione-trasparenza@til.it)

Gli Organismi di controllo valuteranno le segnalazioni pervenute, e potranno convocare, qualora lo ritengano opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse agli Organismi di Controllo le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e/o alla Legge 190/2012, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001 e/o nella Legge 190/2012;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa;
- notizia dell'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovvero con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di TIL S.r.l. e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della società;
- presunte violazioni del Codice Etico;
- segnalazioni di eventuali incidenti ambientali.

Gli Organismi, con il supporto della società, definiscono le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni e uffici tenuti al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dagli Organismi – e agli stessi pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dalla funzione interessata e dagli Organismi coinvolti in un apposito archivio istituito presso la sede della società per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

È in ogni caso assicurata la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. I segnalanti in buona fede sono in ogni caso tenuti indenni da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione purché non risultino manifestamente in malafede, infondate o capziose e che rappresentino circostanze che espongono la società a gravi rischi.

#### **4.12 REPORTING DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO**

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, ogni Organismo di Controllo comunica direttamente all'Amministratore Delegato e al Consiglio d'Amministrazione della società sulla base di quanto definito nel regolamento dell'OdV e nel PTPCT.

In linea generale, ciascun Organismo di controllo riferisce:



- periodicamente nei confronti dell'Amministratore Delegato lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza adottati;
- almeno annualmente nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello e del PTPCT;
- ad hoc all'Amministratore Delegato in merito alla necessità di aggiornamento del Modello e del PTPCT e della mappatura delle aree a rischio in caso del verificarsi di eventi organizzativi/operativi di rilievo, di cambiamenti nell'attività dell'azienda, di cambiamenti normativi, nonché di altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree a rischio cui è esposta la società.

Gli Organismi di Controllo potranno essere invitati dal Consiglio d'Amministrazione in qualsiasi momento o potranno essi stessi presentare richiesta in tal senso, a riferire in merito al funzionamento del Modello, del PTPCT o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

#### **4.13 IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI**

Tutte le direzioni e funzioni aziendali devono collaborare con gli Organismi di Controllo ed in particolare devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione ed ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

### **5 SISTEMA SANZIONATORIO**

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o della Legge 190/2012 o da violazioni del D. Lgs. 33/2013. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento disciplinare relativo alle violazioni delle disposizioni del Sistema D.lgs. 231/2001 è in ogni caso rimesso all'Organismo di Vigilanza.

#### **5.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

In relazione al personale dipendente, la società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (i.e. Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti del Settore AUTOFERROTRANVIARI ASSTRA) sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.



L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, dei principi del Codice Etico e delle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza costituisce inadempimento dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato all'interno del codice disciplinare, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della società, così come previsto dai vigenti CCNL applicabili.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni, ove applicabili:

- i) censura;
- ii) multa;
- iii) sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
- iv) destituzione.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
  - violi le disposizioni contenute nel Modello e/o i principi del Codice Etico e/o delle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ovvero adottati, nello svolgimento di attività nelle aree identificate a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni in essi contenute, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla società;
  - ometta la segnalazione agli Organismi di Controllo di fatti di cui sia a conoscenza che possano integrare un'ipotesi di reato rilevante per il D. Lgs. 231/01 o per la Legge 190/2012, ovvero che possano costituire violazioni del D. Lgs. 33/2013;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
  - adottati, nello svolgimento delle attività nelle aree identificate a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello nonché ai principi del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi di lavoro a tal punto grave da non permettere la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

La società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole violazioni.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

1. l'intenzionalità del comportamento;
2. il grado di colpa;
3. la sussistenza o meno di precedenti disciplinari (reiterazione);
4. il ruolo e le mansioni ricoperte;
5. la potenzialità del danno rilevato per la società;
6. le altre circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento.



L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello nonché dei principi del Codice Etico, è portato a conoscenza del personale dipendente attraverso la divulgazione sul portale <https://dipendenti.til.it/>

## **5.2 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI E PER I SINDACI**

L'inosservanza - da parte di Amministratori e Sindaci delle disposizioni del Modello nonché dei principi del Codice Etico e delle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- revoca dell'incarico per giusta causa.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 1176 e 1218 e seguenti del Codice Civile, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto, all'eventuale esistenza di precedenti, all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, a seguito della condotta sanzionabile.

## **5.3 MISURE NEI CONFORNTI DEI SOGGETTI ESTERNI (lavoratori autonomi, parasubordinati, fornitori, ecc.)**

Qualora i comportamenti in violazione del Modello o del Codice Etico o del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza fossero posti in essere da lavoratori autonomi, fornitori o altri soggetti che operano in forza di contratti per conto di TIL S.r.l. l'unico provvedimento applicabile è la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c..

Nei confronti di tali soggetti non sussiste alcun potere disciplinare da parte dei vertici della società, salvo il potere di quest'ultima di intervenire sulla base del contratto attenendosi alla disciplina contrattuale prevista dal codice civile.

Le sanzioni dovranno corrispondere a quanto inserito nelle clausole contrattuali e alle norme di legge in materia specifica di ciascun rapporto (clausole risolutive espresse che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice etico ex art. 1456 c.c. ove applicabili e/o comminazione di penali ex art. 1382 c.c.).

## **6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO**

La società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai Destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché la divulgazione dei principali contenuti del D. Lgs. 231/01, della Legge 190/12, del D. Lgs. 33/2013 e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno



funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di TIL S.r.l.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello e del Codice Etico TIL S.r.l. si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione di detti documenti da parte del Consiglio d'Amministrazione;
- pubblicare Modello, Codice Etico e Codice Disciplinare sulla rete aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo;
- pubblicare il Codice Etico sul sito internet;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001, della Legge 190/2012, del D. Lgs. 33/2013 e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La conservazione della documentazione relativa all'attività di informazione sarà a cura degli Organismi di Controllo interessati, mentre quella relativa alle attività di formazione sarà a cura del Responsabile Qualità/Responsabile Personale a cui sono assegnate le responsabilità della formazione interna. L'intera documentazione sarà disponibile per la consultazione da parte degli Organismi di Controllo e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.

## **7 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

L'Organismo di Vigilanza è responsabile di curare lo sviluppo, la promozione ed il costante aggiornamento del Modello.

A tal fine formula osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo al Consiglio di Amministrazione e, in casi di particolare rilevanza, al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- apportare le modifiche ai protocolli di controllo previsti dalle parti speciali del Modello, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ove tali modifiche risultino necessarie o opportune ai fini della migliore efficacia del Modello stesso, ed in ogni caso non contrastino con altre prescrizioni del complessivo Sistema di Controllo Interno approvate dalla società;
- procedere all'aggiornamento delle parti del Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, al fine di mantenere allineate tali parti al mutare della realtà aziendale, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

In occasione della presentazione della propria relazione semestrale ovvero nell'ambito di eventuali relazioni speciali l'Organismo di Vigilanza presenta all'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale un'apposita nota informativa delle variazioni apportate nel periodo al Modello.

Rimane, in ogni caso, di competenza del CdA la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello nei seguenti casi:

- identificazione di nuove attività o processi sensibili a seguito di operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni o scissioni, ovvero scambi di partecipazioni che comportino mutamenti significativi al perimetro del Gruppo, anche eventualmente in relazione all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione di reati o illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, significative violazioni del Modello.

È compito dell'Organismo di Vigilanza conservare presso i propri archivi le versioni successive dei



documenti descrittivi del Modello, in modo tale che ne siano in ogni momento conoscibili i contenuti tempo per tempo in vigore.

## **8 WHISTLEBLOWING**

TIL S.r.l. si è dotata di un nuovo Regolamento in materia di whistleblowing in linea con il D.lgs. 24/2023, approvato dal CdA della società nella seduta del 15/06/2023, a cui si rinvia.

TIL S.r.l. si è altresì dotata, come meglio indicato in Regolamento, di una piattaforma digitale sicura e agevole a disposizione del segnalante per la segnalazione di eventuali condotte illecite riscontrate nell'ambito della propria attività lavorativa.

Il suddetto canale di segnalazione è reperibile sul sito web aziendale al seguente link: <https://trasportiintegratielogisticasrl.whistleblowing.it/#/>